

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Raccolta n. *161*

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO E LA
SOCIETA' AUDAX PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Premesso che:

Gli impianti in oggetto possono essere considerati senza rilevanza economica in quanto improduttivi di utili o comunque con utili insufficienti a coprire i costi di gestione (ai sensi dell'Art. 1 comma 2 della L. R. n. 27 del 14 dicembre 2006).

Tutto ciò premesso

l'anno **2015** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** con la presente scrittura privata

il **Comune di Travacò Siccomario**, cod. fiscale n. 0046090188 rappresentato dai Responsabili:

- Area Tecnica, in forza del Decreto Sindacale n° 44 del 28.08.2014, Maroni arch. Italo nato a Milano il 14.04.1953, cod. fiscale MRN TRB 53D14 F205J, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Travacò Siccomario, Via Marconi n. 37 -----
- Area Amministrativa, in forza del Decreto Sindacale n° 44 del 28.08.2014, Bailo rag. Giovanna nata a Pavia il 05.07.1963, cod. fiscale BLA GNN 63L45 G388A, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'ente in Travacò Siccomario, Via Marconi n 37 -----

e

l'**Associazione Polisportiva Audax Travacò**, cod. fiscale n. 960347401 e P. IVA n. 01946330188, con sede legale in Travacò Siccomario, via Brera n. 11 , rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Di Salvo Giuseppe, nato a Mezzojuso (PA) il 09.02.1959

Paul *[Signature]* *[Signature]*

cod. fiscale n. DSL GPP 59B09 F184O, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Travacò Siccomario di seguito denominato "Amministrazione", concede all'Associazione Polisportiva Audax di seguito definita "Gestore", la gestione del centro sportivo comunale sito in Travacò Siccomario, via Brera, composto da:

- a) campo da calcio di gara;
- b) campo da calcio di allenamento;
- c) spogliatoi, magazzino per il deposito degli attrezzi, servizi igienici, impianti, bar.

2. La presente convenzione ha una durata di anni 5 decorrenti dall'01.04.2015.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

1. Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di:

- favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- promuovere e potenziare l'attività dei giovani e degli adolescenti in coordinamento con i progetti dell'Amministrazione ed eventualmente di altre associazioni sul territorio.

2. Il Gestore si obbliga ad utilizzare e gestire il complesso, in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto degli intenti dell'Amministrazione.

Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione all'Amministrazione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso "Gestore".

2. La carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del Gestore all'ingresso del centro sportivo in apposita locandina; nello stesso locale dovrà essere allestita una "cassetta suggerimenti/reclami" di cui l'Amministrazione ed il Gestore prenderanno congiuntamente periodica visione.

Art. 4 – Oneri dell' Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

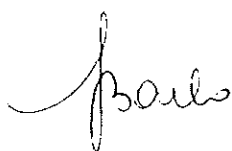
- a) rifacimento totale o parziale del tappeto erboso;
- b) le opere di manutenzione straordinaria;
- c) tinteggiatura generale esterna e verniciatura generale di recinzioni e cancellate;
- d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge;
- e) sostituzione delle apparecchiature (sistema di illuminazione, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- f) spese per il consumo dell'energia elettrica, del gas metano e dell'acqua potabile.

2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati sarà a carico al Gestore.

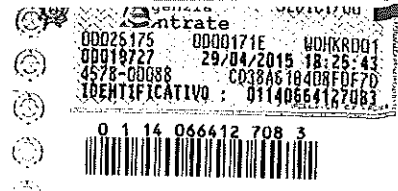
Art. 5. – Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;



- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente alla Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile o penale derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le tariffe annualmente comunicate all'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 18 anni;
- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe; salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;



- m) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- n) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- o) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia e di telefono, e comunque tutte le spese per le utenze (non a carico dell'Amministrazione) di cui necessitano gli impianti;
- p) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- s) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- q) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- r) a sottoscrivere, entro il termine fissato con l'Amministrazione, il verbale di stato di consistenza che censisce gli immobili, le relative pertinenze, i beni mobili, le attrezzature e gli accessori;

Art. 6 – Adempimenti del Gestore

1. il Gestore è tenuto a provvedere:

a) alle operazioni giornaliere o settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

a1) *per i campi da calcio e gli spogliatoi:*

- 01708 40 VSCA DA 80110
Ministero dell'Economia
MARCA DA BOLLO
- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
 - accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
 - irrigazione del terreno di gioco;
 - sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba, quando necessari;
 - segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

b2) per le aree interne ed esterne:

- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori;

b) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

b1) per gli spogliatoi degli impianti da calcio:

- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;

b2) per i campi da calcio:

- semina nelle zone più colpite almeno due volte all'anno nel periodo di riposo dei campi (autunno, primavera, fine campionati);
- concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);

- stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
- rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- diserbo nel periodo primavera-estate;

c) alle seguenti operazioni occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

c1) *del centro sportivo in generale :*

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;
- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza

c2) *per gli impianti elettrici:*

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;

Paul

[Signature]

[Signature]

- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;

c3) per l'impianto igienico-sanitario:

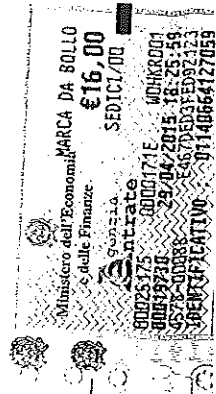
- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turchi, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

c4) per l'impianto antincendio:

- controllo e verifica periodica di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate;
- ricarica degli estintori;

2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria sopradetti il Gestore si avvale di mezzi di proprietà comunale che l'Amministrazione concede in comodato gratuito al Gestore e precisamente:

- Elettropompa Garden Più
- Tagliaerba BCS 701
- Tagliaerba BCS matra 101
- Decespugliatore SRM 350 ECHO
- Tirarighe a scoppio Mod. Fox
- Ogni altra eventuale attrezzatura che dovesse essere fornita dall'Amministrazione antecedentemente alla formalizzazione della presente convenzione e della quale si darà atto nel presente elenco.



3. La manutenzione ordinaria di tali mezzi è a carico del Gestore. Eventuali riparazioni conseguenti ad incuria o negligenza nell'uso dei mezzi comunali saranno imputate al Gestore.
4. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
5. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria, ad esclusione di quella indicata all'art. 6 punto 2) per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi.
6. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
7. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
8. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 7 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto.
2. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato

Boile

[Signature]

9

nelle attività oggetto della convenzione.

3. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

4. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo polivalente durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.

2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.000.000,00 per sinistro, da fornire in copia all'atto della firma della presente convenzione.

Art. 9 – Accesso agli Impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti nell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito delle strutture per uso proprio o di organismi che ne sono manifestazione diretta, quali: ProLoco, Biblioteca, Protezione Civile, o altri, concordandone le modalità con il Gestore

2. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi (con esclusione del solo campo di gara) per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello

sportivo e ricreativo, concordandone le modalità con il Gestore e con preavviso di almeno 15 giorni, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

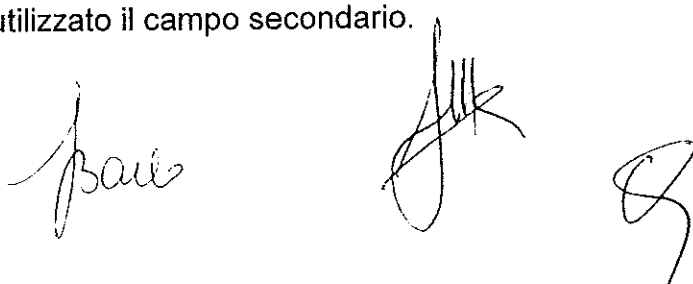
3. L'Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo corrisposto direttamente al Comune, l'uso del campo secondario e degli spogliatoi, previo accordo con il Gestore relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.

4. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, individuati a seguito di riunione di coordinamento tra il legale responsabile della società di gestione, il Datore di Lavoro e il RSPP dell'Amministrazione comunale, che detteranno le richiamate condizioni.

6. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

7. Sul campo di gara principale potranno essere disputate unicamente le gare ufficiali delle squadre della Polisportiva Audax Travacò, iscritte regolarmente ai campionati federali, mentre per gli allenamenti verrà utilizzato il campo secondario.



8. L'Amministrazione concede nel periodo compreso tra 1 Dicembre e il 15 Marzo l'uso del Salone Polivalente sito in via IV Novembre per i giorni e gli orari che verranno concordati tra l'Amministrazione e il Gestore. Per detto uso, il Gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione una quota agevolata che tiene conto unicamente dei consumi di elettricità e metano.

Art. 10 Tariffe di accesso e uso

1. Il Gestore provvede alla riscossione delle tariffe di accesso, comunicandone gli importi all'Amministrazione, e tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

2. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso ed un breve prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;

Art. 11 – Contributi e proventi.

1. Nell'ambito della presente convenzione, l'Amministrazione, a fronte delle attività ricreative e sociali promosse dal Gestore, potrà versare a quest'ultimo un contributo, il cui ammontare dovrà essere determinato di anno in anno sulla base delle disponibilità di Bilancio e tenuto conto della qualità e dei contenuti delle attività programmate.

2. A tal fine, il Gestore si impegna a predisporre, d'intesa con l'Amministrazione, in tempi utili per la presentazione del bilancio preventivo, un programma annuale delle attività che intende svolgere per il perseguimento delle finalità della presente convenzione.

3. Il contributo, determinato dall'Amministrazione sulla base del suddetto programma, sarà liquidato dal responsabile di area competente, in due rate (entro il 30 giugno ed entro il 31



dicembre), previa presentazione da parte del Gestore di una relazione dettagliata delle attività realizzate, sulla base del programma approvato dall'Amministrazione.

4. Sulla base dei programmi e delle relazioni presentate l'Amministrazione darà il nulla osta ai pagamenti.

5. Resta in ogni caso inteso che per poter beneficiare del contributo di cui al presente articolo, il Gestore dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Comunale delle libere Associazioni.

6. Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente comunicate al Comune per l'uso degli impianti.

Art. 12 – Verbale di restituzione

All'atto della riconsegna (e non oltre 15 giorni dalla scadenza della convenzione) all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 13 – Cessione e subaffidamento.

E' vietata la cessione non autorizzata di cessione e subaffidamento di attività oggetto della presente convenzione, salvo che esse siano autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 14 –Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) sospensione non autorizzata delle attività per più di 5 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;

b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;

- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
- g) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- i) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- l) mancata prestazione e presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.

Art. 15 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 16 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Pavia.

Art.17 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' Amministrazione:

Il Responsabile Area Tecnica ,

Maroni arch. Italo

Per il Gestore:

Il Responsabile Area Amministrativa

Bailo rag. Giovanna

Il Legale Rappresentante

Di Salvo Giuseppe

8